

Sulla richiesta di chiarimenti in ordine alle modalità di ottemperanza: l'art. 112, comma 5, c.p.a.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 112, quinto comma, c.p.a. - *“Disposizioni generali sul giudizio di ottemperanza”* -, *“il ricorso di cui al presente articolo può essere proposto anche al fine di ottenere chiarimenti in ordine alla modalità di ottemperanza”*.

Sul punto, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con decisione n. 2 del 15 gennaio 2013, ha evidenziato che: *“il giudizio di ottemperanza (cui sono state già dedicate le sentenze nn. 2, 18 e 24 del 2012 dell'adunanza plenaria) presenta un contenuto composito, entro il quale convergono azioni diverse, talune riconducibili alla ottemperanza come tradizionalmente configurata; altre di mera esecuzione di una sentenza di condanna pronunciata nei confronti della Pubblica Amministrazione; altre ancora aventi natura di cognizione, e che, in omaggio ad un principio di effettività della tutela giurisdizionale, trovano nel giudice dell'ottemperanza il giudice competente, e ciò anche a prescindere dal rispetto del doppio grado di giudizio di merito (principio che peraltro, come è noto, non ha copertura costituzionale).*

Più precisamente, la disciplina dell'ottemperanza, lungi dal ricondurre la medesima solo ad una mera azione di esecuzione delle sentenze o di altro provvedimento ad esse equiparabile, presenta profili affatto diversi, non solo quanto al “presupposto” (cioè in ordine al provvedimento per il quale si chiede che il giudice disponga ottemperanza), ma anche in ordine al contenuto stesso della domanda”.

In particolare, l'Ad. Plen. ha precisato che *“il ricorso, ex art. 112, comma 5, proposto al fine di “ottenere chiarimenti in ordine alle modalità dell'ottemperanza” non presenta caratteristiche che consentano di ricondurlo, in senso sostanziale, al novero delle azioni di ottemperanza. Ciò emerge anzitutto dalla stessa terminologia usata dal legislatore, il quale - lungi dall'affermare che è l' “azione di ottemperanza” ad essere utilizzabile in questi casi - afferma che è “il ricorso” introduttivo del giudizio di ottemperanza (cioè l'atto processuale) ad essere a tali fini utilizzabile, ma risulta anche chiaro dalla circostanza che, a differenza dell'azione di*

ottemperanza, che è naturalmente esperita dalla parte già vittoriosa nel giudizio di cognizione o in altra procedura a questa equiparabile, in questo caso il ricorso appare proponibile dalla parte soccombente (e segnatamente dalla Pubblica Amministrazione soccombente nel precedente giudizio)”.

Ebbene, proprio tenuto conto della specifica natura della decisione *ex art. 112*, comma quinto, c.p.a., in quanto unicamente diretta a fornire i chiarimenti richiesti - dalle parti o dal Commissario ad acta - in ordine alla modalità di ottemperanza, la giurisprudenza amministrativa è ormai consolidata nell’affermare che: **“la pronuncia emessa a seguito di richiesta di chiarimenti sull’esecuzione di un precedente giudicato risulta riconducibile a mero incidente di esecuzione, con conseguente inammissibilità della relativa impugnativa”** (1). Ed infatti, non può assolutamente *“ritenersi che la richiesta di chiarimenti introduca una autonoma azione la cui decisione sarebbe gioco forza idonea al giudicato e, dunque, se resa nel corso del giudizio di primo grado, sempre appellabile”*: pertanto, **“le statuizioni rese in primo grado nell’ambito di un giudizio di ottemperanza che abbiano effetti meramente esecutivi e dunque sostanzialmente ordinatori (essendo prive di natura decisoria definitiva), non sono appellabili** (cfr. *Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 1759 del 20 marzo 2018; ordinanza n. 1835 del 22 marzo 2018; entrambe richiamano Cons. Stato, sez. IV, 22 febbraio 2016 n. 725; sez. III, 21 ottobre 2015 n. 4806; sez. VI, 20 dicembre 2013, n. 6159)*

Tale approdo è coerente con i principi ripetutamente affermati dalla Corte di cassazione circa la non impugnabilità, salvo che non sia diversamente disposto dalla legge, dei provvedimenti non decisori e comunque non definitivi (cfr. Cass. civ., sez. un., 1 febbraio 2017 n. 2610; Cass. pen., sez. un., 29 luglio 2016 n. 33216)” (2).

Alla luce del consolidato indirizzo giurisprudenziale innanzi richiamato, è senza dubbio inammissibile un ricorso proposto avverso una pronuncia riconducibile ad un mero incidente di esecuzione, allorché la stessa sia stata emessa a seguito dei chiarimenti richiesti, ai sensi e per gli effetti del cit. art. 112, co, quinto, c.p.a., sulle concrete modalità di esecuzione del giudicato.

(1) In tal senso, Cons. Stato, Sezione Quarta, 12 dicembre 2014 n. 6151.

(2) In tal senso, Cons. Stato, Sezione Quarta, 9 aprile 2018, n. 2141.

Ottobre 2019